



Tribunale Ordinario di Lecce

Seconda Sezione Civile

in persona del Giudice monocratico, dott. Antonino Ierimonti,
nel procedimento iscritto a R.G. N. 4829/2026 tra:

[REDACTED]
(Avv. [REDACTED])

RICORRENTE

e

[REDACTED]
(Avv. [REDACTED])

RESISTENTE

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 30.7.2026;
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 6.7.2026, con cui [REDACTED] riferiva di essere titolare del conto corrente n. 1000/00004883, acceso presso [REDACTED], su cui, a decorrere dal mese di luglio 2025, avevano iniziato ad essere eseguiti due addebiti diretti mensili SEPA in favore di [REDACTED], di euro 88,70 e di euro 84,30 il giorno 5 di ogni mese, evidenziando che lui non aveva mai richiesto, sottoscritto o comunque concluso alcun contratto di finanziamento con [REDACTED], né aveva mai conferito mandato o autorizzazione di addebito diretto sul proprio conto corrente. Aggiungeva che a seguito di contatto telefonico con un'operatrice della Banca resistente, gli era stato riferito che risultavano a suo nome due finanziamenti: contratto n. 20221896617061 del 19.5.2025 asseritamente di euro 1.675,90, ma senza giustificazione probatoria di detto importo, con rate mensili di euro 88,30 (o 88,70 come da addebito) e contratto n. 20221896626775 del 19.5.2025 asseritamente di euro 1.593,80, ma senza giustificazione probatoria di detto importo, con rate mensili di euro 84,30. Pertanto, ritenendosi totalmente estraneo a tali rapporti, il ricorrente con PEC del 7.5.2026 aveva esercitato il diritto di accesso, richiedendo tutta la documentazione relativa ai presunti finanziamenti e alle relative autorizzazioni di addebito, intimando alla banca resistente l'immediata restituzione di tutte le somme già riscosse, con riserva di agire giudizialmente per la ripetizione delle ulteriori somme che fossero state addebitate in futuro, nonché per il risarcimento dei danni. Poiché [REDACTED] non



aveva fornito alcun riscontro, né tantomeno aveva mai prodotto e/o inviato copia dei contratti o sospeso gli addebiti, dopo aver sporto formale denuncia-querela presso la Legione dei Carabinieri di Puglia – Stazione di Lecce, evidenziando di non poter bloccare i pagamenti per non subire segnalazioni alla centrale rischi della Banca d'Italia, si era deciso a chiedere che con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che il giudice inibisse a [REDACTED] esecuzione di ogni ulteriore addebito diretto SEPA sul conto corrente n. 1000/00004883 intestato al ricorrente in relazione ai presunti contratti di finanziamento n. 20221896617061 e n. 20221896626775 del 19.5.2025, sino alla definizione del giudizio di merito e ordinasse a [REDACTED] di sospendere ogni iniziativa diretta a considerare il [REDACTED] inadempiente in relazione ai suddetti contratti e di astenersi da qualunque segnalazione o aggiornamento negativo del nominativo del ricorrente presso CRIF, Centrale Rischi o altri sistemi di informazione creditizia, fondata sui menzionati rapporti, sino alla definizione del giudizio di merito, chiedendo espressamente che fosse fissato il termine di cui all'art. 669-octies c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito volto all'accertamento negativo del credito, alla ripetizione d'indebito e al risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite.

rilevato che la [REDACTED] si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso cautelare ed evidenziando in particolare che [REDACTED] aveva regolarmente concluso con [REDACTED], in data 19.5.2025, due distinti contratti di prestito personale, entrambi perfezionati mediante sottoscrizione digitale con firma qualificata rilasciata da Info-Cert SpA (certificato qualificato Infocert, Tinexta Group), previo rilascio di apposita Richiesta di Attivazione del Servizio di Firma Digitale compilata e sottoscritta dallo stesso ricorrente in pari data. Aggiungeva che entrambi i contratti recavano evidenza del processo di identificazione del cliente, dei tracciati di firma e delle credenziali del certificato qualificato Infocert (rilasciato sulla base della carta d'identità CI CA21440LI, emessa dal Comune di Lecce in data 25.2.2022, e degli ulteriori dati anagrafici del ricorrente), come da *Richiesta di Attivazione* – Contratto accettato da [REDACTED] in data 19.5.2025 – e da Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione InfoCert, che si producevano unitamente al testo contrattuale. Atteso che, dunque, anche le somme finanziate erano state regolarmente erogate in favore del *dealer* [REDACTED] per acquisti fatti sul web, la banca resistente evidenziava come difettesse il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente si era deciso ad agire in giudizio soltanto a distanza di un anno dall'inizio degli addebiti, e, non fosse stato prospettato alcun danno imminente ed irreparabile, aggiungendo che, comunque, egli aveva sempre regolarmente pagato, per cui non era stata mai attivata alcuna segnalazione presso la Centrale Rischi. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso cautelare, con vittoria delle spese di lite;



sentite le parti ed esaminata la documentazione prodotta;

considerato, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che nella presente fattispecie parte ricorrente ha espressamente disconosciuto i contratti esibiti dalla banca resistente, precisando di non aver mai sottoscritto alcun contratto e di non aver mai richiesto l'attivazione del servizio di firma digitale Info-Cert e la banca resistente non ha fornito alcun elemento probatorio a supporto della riconducibilità all'odierno ricorrente della richiesta di attivazione del servizio di firma digitale e dei contratti di finanziamento, di cui è stata prodotta in giudizio soltanto una copia in formato pdf di cui non è verificabile la firma digitale;

ritenuto, tuttavia, sotto il profilo del *periculum in mora*, che secondo la costante e prevalente interpretazione della giurisprudenza di merito, cui questo Tribunale ritiene di aderire con convinzione, l'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniale, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito. La tutela cautelare in via d'urgenza può, dunque, essere ammessa per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali -che il ricorrente deve specificamente allegare e provare in giudizio- a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, oppure in tema di impresa il diritto alla continuità aziendale), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (cfr. in tal senso Trib. Nola 11 febbraio 2014, in Juris Data; Trib. Palmi 6 maggio 2013, in Juris Data; Trib. Napoli 13.3.2012, in Juris Data; Trib. Udine, 13 aprile 2010, in Banca Borsa Titoli di Credito 2011, 4, II, 504 ; Trib. Bari, 30 giugno 2009, in Juris Data; Trib. Roma, 9 dicembre 2002, in Foro it. 2003, I, 919; Trib. Torino, 22 dicembre 2000, in Gius 2002, 103). Alternativamente, quando il diritto che si assume violato è a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. può essere ravvisato unicamente nell'ipotesi in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, oppure una notevole complessità dell'accertamento stesso del danno (cfr. Trib. Lecce, 8 gennaio 2013, in Giur. Merito 2013, 5, 1045; Trib. Bari, 15 luglio 2010, in Il civilista 2011, 3, Scenari; Trib. Nocera Inferiore, 23 febbraio 2005, in Juris Data; Trib. Nocera Inferiore, 30 settembre 2004, in Juris Data; Trib. Firenze, 19 febbraio 2003, in Juris Data);

ritenuto, pertanto, che nella presente fattispecie non sussista il presupposto del *periculum in mora* atteso che parte ricorrente non ha prospettato alcuna situazione soggettiva non patrimoniale che



potrebbe subire un danno irreparabile nelle more del giudizio di merito, né uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcibile all'esito del giudizio di merito che si potrebbe determinare a seguito del pagamento della restante parte delle rate dovute per i due finanziamenti oggetto di causa (pari a circa la metà delle stesse, dato che ne sono state già addebitate dodici su venti); ritenuto, dunque, che la tutela cautelare invocata non possa, nel caso di specie, essere concessa per carenza del presupposto di ammissibilità del *periculum in mora*; ritenuto, peraltro, che in ragione della particolarità della materia trattata e degli aspetti controversi inerenti il *fumus boni iuris* sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite; visti gli artt. 669 bis s.s. e 700 c.p.c.;

P.T.M.

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) spese compensate.

Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Lecce, 30 luglio 2026

IL GIUDICE

Dott. Antonino Ierimonti

